

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO

TRA

SOGGETTO PROMOTORE **POLITECNICO DI MILANO**

con sede legale in *P.zza Leonardo Da Vinci 32 - 20133 Milano*

Codice fiscale: *80057930150* Partita I.V.A.: *04376620151*

Rappresentato dal *Dirigente dell'Area Ricerca, Innovazione e Rapporti con le Imprese - Dott.ssa Laura Fulci*, nata a *Milazzo (ME)* il *26/06/1964*

E

SOGGETTO OSPITANTE

Con sede legale in

CAP Comune

Prov./Stato

Partita I.V.A.:

Rappresentato da:

in qualità di:

nato/a il Comune

Prov./Stato

PREMESSO CHE

- che il Politecnico di Milano si propone un continuo adeguamento dei metodi didattici attraverso attività di tirocinio (altrimenti detto “stage”; d’ora in avanti “tirocinio”) quale momento formativo fondamentale nell’ambito del curriculum di studi;
- che il sistema educativo e il sistema produttivo convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di favorire la diffusione della cultura d’impresa
- ai sensi dell’art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763 l’attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l’attivazione dei tirocini.
- ai sensi dell’art. 2.1 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763 le Istituzioni Universitarie sono soggetti abilitati a promuovere tirocini extracurriculari in Regione Lombardia e in mobilità interregionale presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art.1 - Oggetto della convenzione

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione dei tirocini che saranno svolti presso il Soggetto ospitante da:

- studenti del Soggetto Promotore, compresi coloro che frequentano Corsi Master, Dottorati di ricerca, Scuole e Corsi di perfezionamento e specializzazione (tirocinio curriculare)
- laureati/diplomati/dottori di ricerca del Soggetto Promotore (tirocinio extracurriculare)

Art. 2 - Finalità e contenuti del tirocinio

Il tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, dovrà perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo anche al fine di agevolare le scelte professionali.

Il rapporto di tirocinio non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.

Art. 3 - Progetto Formativo Individuale

1. I contenuti, i tempi e le modalità di realizzazione del tirocinio sono contenuti nel Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2. Per i soli tirocini extracurricolari nel Progetto Formativo Individuale è definito altresì l'ammontare dell'indennità prevista a beneficio dei tirocinanti, della cui corresponsione si farà carico il Soggetto Ospitante, nel rispetto dell'importo minimo previsto dalla normativa vigente in materia, tenuto conto della sede di effettuazione del tirocinio. L'indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 80% su base mensile. Qualora la partecipazione sia inferiore, l'indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente, fermo restando il minimo di 300 euro mensili. Nel caso di sospensione del tirocinio di cui al successivo articolo 9 non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.
3. I tirocini saranno svolti nell'arco temporale definito in ciascun Progetto Formativo Individuale, entro i limiti massimi previsti:
 - tirocini curriculari: durata stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi; 12 mesi di durata massima, comprensiva di proroghe, previo accordo tra le parti
 - tirocini extracurricolari: 2 mesi di durata minima, 12 mesi di durata massima
4. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
5. In caso di soggetto ospitante multilocalizzato con più sedi territoriali, il tirocinio extracurricolare è regolamentato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato ovvero come disposto dall'art. 2 comma 5-ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13, può essere regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di Convenzione di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.
6. Nell'ambito della presente Convenzione possono essere attivati tirocini anche presso soggetti ospitanti multilocalizzati, i quali possono scegliere di adottare la normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di piano formativo individuale di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.

Art. 4 - Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Il tirocinante è assicurato dal Soggetto Promotore presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto Formativo Individuale di cui al precedente art. 3.
2. L'invio delle comunicazioni obbligatorie è assolto dal Soggetto ospitante (direttamente o tramite altri soggetti da lui delegati)

Art. 5 - Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:

- il soggetto ospitante è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011;
- gli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs 81/08 sono a carico del soggetto ospitante, nonché di disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

Art. 6 - Adempimenti informativi

Il Politecnico si impegna a trasmettere copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro territorialmente competente in materia di ispezioni, alla Regione (o alla Provincia delegata), nonché alle rappresentanze sindacali aziendali segnalate dal Soggetto ospitante ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ove richiesto dalla vigente normativa.

Art. 7 - Impegni del Soggetto ospitante

Il Soggetto ospitante si impegna:

- a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso la funzione di tutoraggio di cui all'articolo 3 e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 3;
- in caso di tirocini extracurricolari, a garantire al Politecnico il rispetto del limite numerico di tirocinanti da ospitare contemporaneamente previsto dalla normativa vigente, fatte salve le deroghe previste dagli Indirizzi regionali;
- in caso di tirocini extracurricolari, a farsi carico delle comunicazioni obbligatorie, ove previste, di inizio, variazione e cessazione del tirocinio, mediante trasmissione telematica, al rispettivo Centro per l'impiego secondo le modalità previste dalla vigente normativa;
- a garantire l'indennità di partecipazione, ove previsto dalla vigente normativa e se dichiarata in sede di sottoscrizione del Progetto Formativo Individuale;
- a rispettare e a far rispettare il Progetto Formativo Individuale concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità)
- a segnalare tempestivamente al Politecnico di Milano ogni eventuale assenza del tirocinante o interruzione del tirocinio;
- in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al Politecnico di Milano, per la denuncia agli istituti assicurativi;
- a garantire al Politecnico di essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 per il diritto al lavoro dei disabili e successive modifiche e integrazioni;
- a garantire al Politecnico di essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- in caso di tirocini extracurricolari e fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, a garantire al Politecnico di Milano di non accogliere tirocinanti il cui Progetto Formativo Individuale preveda lo svolgimento di attività riferibili alle medesime mansioni da ultimo svolte da lavoratori licenziati nella stessa unità operativa nel corso dei 12 mesi precedenti all'attivazione dei tirocini;
- in caso di tirocini extracurricolari a garantire al Politecnico di Milano ad avvio dei tirocini, nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio, di non avere in corso procedure o sospensioni di CIG straordinaria o in deroga, per mansioni medesime a quelle dei tirocini. È invece sempre possibile attivare tirocini extracurricolari in presenza di contratto di solidarietà espansivo.

Art. 8 - Impegni del tirocinante

Il Politecnico si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

- svolgere le attività previste dal Progetto Formativo;
- seguire le indicazioni del tutor e del responsabile aziendale;
- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti presso il Soggetto

- ospitante, nonché di essere a conoscenza che gli obblighi di cui all'art. 5 saranno a carico del soggetto ospitante;
- frequentare con regolarità, secondo le modalità concordate, giustificando eventuali assenze e richieste di spostamenti di date e orari;
 - mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica del Soggetto ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio, restando inteso che, il Politecnico, una volta adempiuto all'impegno a suo carico di cui al presente articolo di far sottoscrivere la suddetta dichiarazione al tirocinante, non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali violazioni degli obblighi di riservatezza in capo al Tirocinante;
 - richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi;
 - ove richiesto, redigere una relazione sull'attività svolta o produrre gli elaborati richiesti dal Politecnico per il raggiungimento degli obiettivi formativi e per il riconoscimento dell'attività svolta.

Art. 9 - Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi.

Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Art. 10 - Valutazione finale sullo svolgimento del tirocinio

Il Soggetto ospitante si impegna a trasmettere al Politecnico, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale.

Per i tirocini curriculari la certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

Per i tirocini extracurriculari il tutor aziendale fornirà le indicazioni relative alle competenze acquisite dal tirocinante in coerenza con il progetto formativo (dossier individuale) finalizzato al rilascio da parte del soggetto promotore di un'attestazione di competenze e di svolgimento del tirocinio, se il tirocinante ha partecipato almeno al 70% della durata prevista dal progetto formativo.

Art. 11 – Imposta di bollo e oneri finanziari

Ai sensi del DPR 26/4/86 n. 131 e del DM 20/08/1992 gli oneri di bollo della presente convenzione sono assolti in modo virtuale a cura del Politecnico, titolare dell'autorizzazione aut. Min. nr. 392144/92 del 20/04/1993; il Soggetto Ospitante, fatte salve le dovute eccezioni, assume tuttavia impegno di rimborso a favore dell'Ente Promotore per le spese sostenute per l'acquisto delle marche da bollo.

La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto ospitante e per il Politecnico alcun onere finanziario aggiuntivo, salvo, nel caso del Soggetto Ospitante, quanto indicato all'art.3.2 in materia di indennità.

Art. 12 – Durata

La presente Convenzione decorre dalla data sotto indicata, ha la durata di
salvo disdetta comunicata per iscritto da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Il Soggetto Promotore si riserva tuttavia nel caso di riscontrate violazioni di quanto previsto in tema di comunicazioni obbligatorie, erogazione della congrua indennità, più generalmente afferenti alle modalità di svolgimento del tirocinio o alla

mancata rispondenza di quanto realmente svolto e quanto proposto in termini formativi, di procedere, previa comunicazione alla parte interessata, con la revoca immediata dell'accordo.

Art. 13 - Disposizioni generali

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alle disposizioni di seguito richiamate:

- a) L. 24 giugno 1997 n.196, "Norme in materia di promozione dell'occupazione", all'art. 18;
 - b) D.M. 25 marzo 1998 n.142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento".
 - c) Regolamentazioni Regionali in materia di tirocini
- nonché alla legislazione vigente in materia di autonomia didattica degli Atenei.

Art. 14 – Tutela dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto, vengono trattati in conformità con la normativa vigente, definita in relazione al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) esclusivamente per le finalità del contratto, e inoltre, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali. L'eventuale utilizzo dei dati per finalità ulteriori è condizionato alla manifestazione di espresso consenso specifico da parte dell'interessato. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. Punto di contatto del Responsabile per la protezione dei dati è: privacy@polimi.it

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi.

Luogo _____

Data ____/____/____

Il soggetto promotore: Politecnico di Milano	<i>Dott.sa Laura Fulci</i> <i>Dirigente Area Ricerca, Innovazione e Rapporti con le Imprese</i>	Timbro e firma
Il soggetto ospitante:		Timbro e firma